

BGer U 311/99 vom 31. Juli 2001

Bundesgericht, 2001-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_U_311_99

FR: TF U 311/99 du 31 juillet 2001

IT: TF U 311/99 del 31 luglio 2001

Regeste

Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen

E. 1

Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla commisurazione dell'invalidità lamentata dal ricorrente. L'istanza cantonale ha in particolare esposto come, giusta l' art. 18 cpv. 2 LAINF , il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve poter disporre dei necessari documenti rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

E. 2

a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione medica, e in particolare dalla perizia giudiziaria del dott. G. _____ allestita in sede cantonale, emerge che il ricorrente non può più svolgere la sua originaria professione di meccanico, esercitata sino al verificarsi degli eventi del febbraio 1996. Questa valutazione non è contestata. Vi è per contro divergenza sulla questione di sapere in quale misura il ricorrente sarebbe in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti allo stato di salute. A mente dell'interessato, in simili occupazioni, così come in quella attuale di cameriere, l'abilità si eleverebbe al massimo al 50%. Il Tribunale federale delle assicurazioni non condivide questa tesi. Dal rapporto peritale risulta in modo convincente che il ricorrente presenta una capacità dell'80% nell'esercizio di determinati lavori leggeri, idonei dal profilo sanitario. Da tali conclusioni, fatte proprie dall'autorità di primo grado, non sussiste alcun motivo di dipartirsi, quando si ritenga che, per costante giurisprudenza, in via di massima e a prescindere da casi particolari non ricorrenti in concreto, il giudice non si scosta senza ragioni imperative dalle risultanze di una perizia giudiziaria, in quanto compito del perito è appunto di mettere a disposizione della giustizia le sue speciali conoscenze allo scopo di fornire gli elementi necessari riguardanti gli aspetti medici di una determinata fattispecie (

DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e sentenze ivi citate). b) Esaminando le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per il ricorrente, di continuare la precedente attività, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, avvalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha dapprima rilevato che l'interessato, tenuto conto degli impedimenti posti in luce dal perito giudiziario, avrebbe potuto realizzare, nella migliore delle ipotesi, un reddito non già di circa fr. 38'000.-, come stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato, ma bensì di soli fr. 28'000.-, pari all'80% di fr. 35'000.-, importo quest'ultimo corrispondente alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate negli anni 1994-1998. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale procedente da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Le considerazioni dell'istanza cantonale concernenti la retribuzione conseguibile dal ricorrente nell'esercizio di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili. e) A parere dell'autorità di primo grado, il ricorrente poteva comunque maggiormente valorizzare la sua capacità lucrativa continuando a lavorare presso l'esercizio pubblico che lo aveva assunto come cameriere a far tempo dal 1° marzo 1997. Essa ha considerato che trattavasi di un'attività tutto sommato confacente alle condizioni di salute dell'interessato e nella quale egli presentava, a mente del perito giudiziario, un grado di capacità lavorativa del 66,6%. Mettendo a frutto appieno questa residua abilità, era secondo il giudice ticinese ipotizzabile che il ricorrente potesse realizzare un reddito annuo pari a fr. 31'200.-. Questa tesi non convince. f) Per determinare il reddito ancora esigibile dal ricorrente, l'INSAI ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi è

emerso in particolare che nelle attività leggere che l'interessato, secondo il perito, sarebbe in grado di esercitare nella misura dell'80% i dipendenti di tali ditte percepivano, nel 1998, un reddito annuo medio pari a fr. 37'474.-. Deducendo dallo stesso il 20%, viste le ridotte capacità del ricorrente, si ottiene l'importo di fr. 29'979.-. Questa somma non sembra sfavorire il ricorrente alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava nell'anno in questione, dopo deduzione del 20%, a fr. 42'919.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12 x 80%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

E. 3

Raffrontando il guadagno ipotetico senza invalidità conseguibile nel 1998 dal ricorrente di fr. 50'184.- - che non è oggetto di litigio - con quello, non meno ipotetico, realizzabile con gli impedimenti di carattere medico, di appunto fr. 29'979.-, si giunge ad un tasso d'invalidità del 40%, in luogo di quello del 38% ottenuto dal primo giudice. Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo deve essere parzialmente accolto.

E. 4

a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque gratuita (art. 134 OG). b) Visto l'esito del gravame, al ricorrente, assistito da un legale, spettano ripetibili, ridotte, per la procedura federale (art. 135 e 159 cpv. 1 e 3 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.